

Ministero delle attività produttive
Ufficio Legislativo

Nota del 25 settembre 2002 – Prot. 18154 R3F/123

Oggetto: **attività artigianale di applicazione unghie artificiali**

Con riferimento alle questioni sollevate da codesto Studio legale con nota del 16 luglio u.s., si forniscono i seguenti elementi di valutazione.

In primis, si ritiene opportuno ribadire la competenza esclusiva delle Commissioni provinciali dell'artigianato in merito all'accertamento dei requisiti richiesti per la qualifica di attività artigiana, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge-quadro n. 443/1985, e di attività professionale, quando lo richiedano leggi speciali, tra cui la n. 1/1990 sull'attività di estetista.

Le procedure per l'iscrizione all'albo artigiano e per i ricorsi in sede amministrativa (CRA) e giurisdizionale (Tribunale) sono disciplinate dagli artt. 8, 9 e 10 della sopracitata legge n. 443/1985.

Nel merito della questione si fa osservare che le persone, con problemi di unghie malformate, fragili, piatte, sfaldate, corte e a lenta crescita, per risolvere tali inestetismi ricorrono alle cure dell'onicotecnico, versando in tali ipotesi nell'ambito di applicazione della sopracitata legge n. 1/1990.

Nell'esaminare i casi particolari, le CPA dovrebbero tener conto delle situazioni che sono messe in evidenza nella nota della Regione Lombardia - CRA del 15 novembre 2001 Prot. 1060, in cui si prefigura la distinzione tra la mera attività di "applicazione e decorazione" e attività di "ricostruzione".

Nel primo caso il lavoro prestato risulta nettamente prevalente rispetto a quello relativo all'applicazione della "protesi" e quindi si tratterebbe di una generica prestazione di servizi artigianali, tale da non richiedere gli specifici requisiti di qualificazione previsti dalla legge n. 1/90.

La descrizione dell'attività esercitata nella richiesta di parere, viene esplicitamente indicata come "applicazione di unghie artificiali".

Altro - sempre secondo il CRA della Lombardia - è il caso di "ricostruzione" unghie, attività nella quale si è ritenuto di ravvisare una "prestazione eseguita sulla superficie del corpo umano" per mantenerlo in perfette condizioni, migliorandone e proteggendone l'aspetto estetico, eliminando o attenuando gli inestetismi presenti.

Non rientrerebbe in questa fattispecie il caso rappresentato nella sentenza n. 300/2001 del Tribunale di Venezia Sez. III Civ., che riguarderebbe l'adeguamento dell'aspetto estetico a canoni di moda o di costumi, al pari di quanto si può affermare per una tintura di capelli o per l'applicazione di uno smalto.

Si conclude che compete alle CPA l'esame dei casi concreti, tenendo presente che si ha corretta applicazione **della legge n. 1/1990 solo quando si svolga un'attività destinata ad eliminare od attenuare inestetismi presenti sulla superficie del corpo umano (art. 1 della legge n. 1/1990).**

Il Capo dell'Ufficio legislativo
(*Pres. Luigi Giampaolini*)